



Norme per il contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario

D.L. 137/2024 / A.C. 2128

Dossier n° 97 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge 12 novembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2128
D.L.	137/2024
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
approvazione del Senato:	5 novembre 2024
assegnazione:	6 novembre 2024
Commissione competente :	Il Giustizia
Stato dell'iter:	In corso di esame in commissione

Contenuto

L'**articolo 1**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, da un lato, **estende** l'ambito di **applicazione delle sanzioni previste per le lesioni procurate agli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie** nell'esercizio delle loro funzioni, di cui dall'art. 583-*quater*, secondo comma, c.p., **al personale che svolge servizi di sicurezza complementari** e, dall'altro, **introduce la fattispecie di danneggiamento di cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario** commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, nonché al personale che svolge servizi di sicurezza complementari.

L'**articolo 2**, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, prevede **l'arresto obbligatorio in flagranza** e, a determinate condizioni, **l'arresto in flagranza differita** per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. Si prevede, inoltre, l'applicazione del procedimento con **citazione diretta a giudizio** per il reato di danneggiamento di cui all'art. 635, quarto comma c.p., come introdotto dall'art. 1 del decreto in esame.

L'**articolo 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria** generale riferita al complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge.

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 4 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 4 articoli, per un totale di 5 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto ai gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nel pronto soccorso.

